



COMUNE DI CREMA
AREA FISCALITA' LOCALE E DEI
SERVIZI ALLE IMPRESE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO,
CATASTO, TRASPORTI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
NEL COMUNE DI CREMA

*(Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 20 novembre 2007)*

Approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.90 del 09.12.2015

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL COMUNE DI CREMA

Art. 1 - Istituzione del mercato dei produttori agricoli di Crema

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, e in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia con circolare n. MI.2008.0025389 del 11.12.2008, regola l'istituzione del mercato dei produttori agricoli, le modalità di partecipazione al mercato e quelle di vendita ed è finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti di prossimità.
2. E' istituito il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
3. Il mercato è gestito in concessione, per assegnazione ai propri associati, da Associazioni o cooperative di produttori agricoli, in forma singola o consorziata, con un numero di soci non inferiore a 9 (nove), ovvero con le Associazioni professionali maggiormente rappresentative, previo avviso di manifestazione di interesse, purché costituiscano delle Associazioni di produttori ad hoc. D'ora in avanti con il termine Associazioni si intendono tutti i soggetti di cui al presente comma.
4. Il Comune stipula una convenzione triennale con le Associazioni di produttori in possesso dei requisiti di cui al precedente terzo comma, prorogabile per altri tre anni, qualora l'Associazione abbia garantito, per quanto le compete, il mantenimento degli impegni di cui al progetto di mercato previsto dal successivo art. 3, comma 2. Alle Associazioni concessionarie competono tutti gli adempimenti, i controlli di cui al presente regolamento nonché le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento del mercato e a valorizzarne e tutelarne l'immagine.
5. Ogni operatore deve garantire di porre in vendita i prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato, costituito dai Comuni di cui all'allegato A), e prodotti dalla propria azienda, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile.
6. Sono ammessi produttori di luoghi diversi rispetto a quelli previsti dal precedente quinto comma, con priorità ai produttori vicini e con il limite delle province limitrofe alla ex Provincia di Cremona (o area vasta di Cremona), solo se non sono presenti, per i prodotti non presenti nel mercato, produttori richiedenti nell'ambito dei Comuni ivi indicati.
7. Sono altresì ammessi ed hanno priorità assoluta, i produttori che storicamente (almeno tre anni consecutivi) sono presenti in via continuativa nel mercato, gestito precedentemente al presente regolamento, dalle organizzazioni professionali agricole, a prescindere dalla localizzazione dell'azienda.
8. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi del lavoro, degli adempimenti in materia fiscale e contabile, nonché delle norme a tutela dei consumatori.
9. All'attività di vendita all'interno del mercato non si applica, ai sensi di legge, la disciplina sul commercio.
10. All'interno del mercato devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina vigente in materia di igiene degli alimenti etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per la singola tipologia di prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'azienda

produttrice. I prezzi devono essere chiaramente esposti per etto e/o per chilogrammo, il prezzo per confezioni di pesature inferiori.

11. Ogni azienda partecipante al mercato, unitamente all'Associazione cui partecipa, assume la piena responsabilità dei prodotti posti in vendita e delle informazioni rese al pubblico.
12. Non possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
13. Gli addetti alla vendita devono essere i titolari o familiari coadiuvanti o i soci o i dipendenti delle aziende partecipanti al mercato ed essere iscritti all'INPS, ai sensi della legge 26/10/1957, n. 1047 e successive modificazioni.

Art. 2 - Scopi del mercato

1. Il mercato ha i seguenti scopi:
 - soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
 - favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
 - promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale del mercato, che si impegnino a rispettare precisi requisiti di qualità e di trasparenza;
 - promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni e tradizioni agricole locali;
 - tutelare la qualità della produzione agro-alimentare locale;
 - promuovere azioni d'informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
 - consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
 - favorire, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
 - ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
 - promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Art. 3 - Domanda di concessione

1. La manifestazione di interesse deve essere accompagnata dall'atto costitutivo dell'Associazione con l'elenco dei soci e con la dichiarazione dell'Associazione che i soci sono in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. Per ogni socio deve essere dichiarata l'anzianità di presenza sul mercato agricolo di Crema, nonché se vendono anche in altri mercati agricoli, l'indicazione dei Comuni. Le Associazioni possono presentare la manifestazione d'interesse in forma associata con altre Associazioni, nel qual caso il progetto di mercato, di cui al comma successivo dovrà essere unico e deve essere presentato da un comitato delle Associazioni.

2. Dopo la manifestazione di interesse, il Comune invita le Associazioni aventi i requisiti a presentare domanda, corredata adeguatamente, in modo che la selezione dei soggetti gestori, avvenga sulla base di un progetto di mercato, valutato secondo gli elementi che seguono:
 - calendario dei giorni e orario di mercato di eventuali giornate straordinarie;
 - numero, elenco e requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte, associate;
 - modalità di controllo e rilevazione delle presenze e dei prezzi applicati;
 - indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - progetto di lotta allo spreco, ad esempio attraverso accordi tra produttori e soggetti terzi per la consegna a circuiti di recupero o riutilizzo, al termine della giornata di mercato, dei prodotti considerati non più "vendibili" ma che comunque risultano ancora commestibili e utilizzabili;
 - proposta di disciplinare di mercato.
 - proposta di localizzazione dei singoli posteggi nell'area destinata dall'Amministrazione al mercato;
3. Le Associazioni di produttori che hanno al proprio interno associati che possono vantare una partecipazione di almeno tre anni consecutivi al mercato, precedente al presente regolamento, hanno priorità nella concessione per un numero di posteggi corrispondenti agli associati storici.

Art. 4 - Buon andamento del mercato

1. Al fine di garantire una partecipazione piena, qualificata e continuativa dei produttori agricoli ai mercati, il gestore attribuisce i posteggi ai singoli produttori agricoli associati, seguendo i criteri di priorità di cui al successivo art. 9, anche a rotazione per periodi di tempo determinati in relazione alla stagionalità dei prodotti.
2. Il soggetto gestore comunica all'Amministrazione Comunale ogni variazione intervenuta rispetto agli elenchi dei soci partecipanti al mercato, nonché ogni variazione dei prodotti posti in vendita di cui al medesimo articolo, entro 15 giorni (quindici) rispetto alla variazione intervenuta.
3. Il soggetto gestore comunica immediatamente al Comune eventuali ritiri da parte di produttori partecipanti al mercato e procede alla tempestiva riassegnazione del posteggio.
4. In caso di reiterate assenze **ingiustificate** (oltre 3 assenze consecutive) da parte dei produttori, il soggetto gestore può, in accordo con l'Amministrazione Comunale, determinarne la sospensione dal mercato per periodi fino a 6 mesi, nonché l'esclusione dal mercato nei casi in cui, nonostante le sanzioni, i periodi di assenza si ripetano nel corso dell'anno.
5. Prima di procedere in tal senso il soggetto gestore informa l'Amministrazione Comunale, che potrà assumere informazioni e chiedere chiarimenti, anche in contraddittorio con i produttori interessati, entro 15 giorni.

Art. 5 - Obblighi del soggetto gestore

1. I soggetti gestori, quali soggetti responsabili del mercato, per i posteggi che competono loro, hanno l'obbligo di garantire l'organizzazione e il buon funzionamento del mercato, in particolare:
 - a) occupazione tendenzialmente costante di tutti i posteggi;
 - b) occupazione degli spazi da parte degli operatori secondo le dimensioni e l'ubicazione dei posteggi;
 - c) corretto allestimento e gestione delle strutture di vendita;
 - d) vendita di prodotti agricoli di stagione;
 - e) esposizione chiara dei prezzi di vendita e delle informazioni sulla provenienza dei prodotti stessi;
 - f) osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
 - g) osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale;

- h) segnalare eventuali comportamenti scorretti e violazioni del regolamento e/o disciplinare da parte degli operatori del mercato, alla Polizia Locale;
 - i) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
 - j) corrispondere gli oneri di concessione di suolo pubblico Cosap e ogni altro onere, tariffa o rimborso spese connesso alla gestione del mercato;
 - k) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;
 - l) mantenere in ordine e pulizia l'area del mercato, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti
 - m) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - n) vigilare sul buon andamento del mercato e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini e alle attività contermini;
 - o) segnalare all'Amministrazione Comunale ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato, oltre a produrre per l'Amministrazione Comunale la relazione annuale sull'andamento del mercato.
2. Gli obblighi per i soggetti gestori di cui al presente regolamento sono inseriti automaticamente nella convenzione.

Art. 6 - Attività di controllo sui singoli operatori agricoli

1. Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati sono tenuti a sottoscrivere il disciplinare per lo svolgimento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ad attenersi alle prescrizioni indicate nel disciplinare stesso oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
2. Qualora gli operatori agricoli disattendano ripetutamente gli obblighi previsti al punto precedente, salvo le sanzioni che saranno irrogate dalle autorità competenti, il soggetto gestore può sospendere l'impresa per un massimo di sei mesi o procedere alla sua esclusione, con la procedura di cui al presente regolamento.
3. Il soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha l'obbligo di procedere all'esclusione degli operatori nei seguenti casi:
 - perdita dei requisiti previsti dalla legge;
 - mancata attuazione delle prescrizioni previste dall'Azienda USL.

Art. 7 - Localizzazione, cadenza e organico

1. Il Mercato si colloca nell'area del Mercato Pubblico Comunale di Via Verdi con cadenza la prima e la terza domenica mattina di ogni mese, per un totale di 24 giorni/mercato e che sarà costituito da un numero massimo di 24 (ventiquattro) posteggi coperti, più n. 4 (quattro) posteggi esterni.
2. L'esatta dislocazione dei posteggi all'interno dell'area mercatale e la loro dimensione saranno stabiliti dal responsabile del settore competente, sentite le Associazioni e, in relazione al numero degli operatori ammessi alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, tenendo conto anche della necessità di allacciamento alla rete elettrica.
3. Compatibilmente con gli spazi disponibili, i posteggi dovranno avere dimensioni il più possibile omogenee tra loro.
4. Ogni imprenditore, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, potrà essere titolare di un solo posteggio.

Art. 8 - Prodotti ammessi

1. Nel mercato possono essere posti in vendita prodotti agricoli rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
 - ortofrutticoli freschi, funghi;
 - ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta e di verdura, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e simili);
 - prodotti lattiero – caseari: latte fresco e derivati, ovvero formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt;
 - carni e derivati;
 - salumi;
 - cereali, farine, pane e prodotti da forno
 - vino, birra e aceti;
 - olio di oliva d'origine;
 - uova;
 - miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
 - erbe officinali, aromatiche e loro derivati;
 - piante e fiori;
 - legna da ardere.
 - riso
 - frutta a guscio, frutta secca
 - lumache (fatto salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo)
2. I prodotti posti in vendita devono provenire dall'azienda dell'imprenditore agricolo concessionario del posteggio o dall'azienda di soci imprenditori agricoli e possono essere ottenuti, anche a seguito di attività di manipolazione, conservazione, trasformazione o valorizzazione.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le aziende agricole potranno, per esigenze legate all'interruzione della produzione per calamità naturali o per ragioni sanitarie, porre in vendita anche prodotti extra aziendali, per un massimo del 10% della capacità produttiva aziendale, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale del mercato, esclusa ogni intermediazione commerciale, e che il ricorso alla vendita di prodotti extra aziendali abbia carattere limitato nel tempo, non strutturale, e riguardi le stesse tipologie di prodotto per le quali l'azienda ha presentato domanda di partecipazione al mercato e solo al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al mercato. In tali casi, l'imprenditore agricolo dovrà indicare in modo distinto la provenienza del prodotto con appositi cartelli ben leggibili, indicando denominazione e sede dell'azienda produttrice.
4. I prodotti posti in vendita devono provenire dall'ambito produttivo territoriale, essere tipici del territorio ed essere assolutamente stagionali sia che si tratti di prodotti freschi sia che si tratti di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale.
5. Le aziende titolari di posteggio, previa richiesta al Comune, possono vendere un solo prodotto di origine nazionale proveniente da un ambito produttivo extra territoriale, **salvo quanto previsto dal precedente art. 1, settimo comma**. In questo caso dovrà essere dimostrato, con idonea documentazione, il titolo di godimento del fondo agricolo di produzione.
6. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale e tipici (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

7. Qualora la produzione o la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
8. Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratori siti in provincia di Cremona.
9. I prodotti devono essere puliti e privi di residui.
10. E' fatto assoluto divieto di vendere, detenere per la vendita o esporre animali vivi.
11. Le aziende che pongono in vendita animali macellati o prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.
12. Nell'organizzazione del mercato, si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche, ai fini di un giusto livello di assortimento; se necessario, il responsabile del settore competente potrà predeterminare un numero massimo di aziende ammesse per ogni tipologia di prodotto.
13. L'eventuale aggiunta di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione, deve essere richiesta all'ufficio competente e da questo consentito.
14. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e devono riportare l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice, nonché del prezzo per unità di misura o di confezione con relativa pesatura.

Art. 9 - Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Le Associazioni concessionarie devono inviare al Comune, per conoscenza, prima che ogni produttore associato inizi la vendita, le seguenti informazioni relative al produttore:
 - a) le generalità;
 - b) gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
 - c) l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;
 - d) la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita;
 - e) le dimensioni del posteggio richiesto;
 - f) la dichiarazione di garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti. In particolare, la garanzia che, per ogni prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezione di pesatura inferiore, l'indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell'azienda agricola, comune di produzione);
 - g) l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);
 - h) l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
 - i) la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato, con relativa iscrizione all'INPS;

- j) l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - k) l'impegno a porre in vendita prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato, così come definito dal presente regolamento, **salvo quanto previsto dal precedente art. 1, settimo comma**;
 - l) la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale.
2. Dovranno pervenire con le stesse modalità e per gli stessi scopi conoscitivi, l'autocertificazione dell'interessato relativa ai seguenti requisiti:
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 (Legge antimafia);
 - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.6 comma 3 del presente regolamento;
 - l'eventuale possesso della qualifica regionale d'Imprenditore agricolo professionale, indicando gli estremi identificativi di rilascio della stessa;
 - eventuale possesso di certificazioni di qualità, corsi di formazione frequentati o altri titoli di priorità che si intendono far valere, indicando gli estremi identificativi;
 - estremi dell'eventuale presentazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, della comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute.
 3. All'informativa al Comune, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - in caso di società, autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) del precedente secondo comma, da parte di tutti i soggetti indicati dall'articolo 2 del D.P.R. 252/98 dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni contenute nel presente regolamento.
 4. Fermo restando il numero di posteggi corrispondenti ai partecipanti storici al mercato, i posteggi rimanenti sono assegnati normalmente alle Associazioni in proporzione al numero dei partecipanti storici al mercato presenti in ciascuna Associazione, salvo diversa decisione del Comune, dopo aver valutato i progetti di mercato di cui al precedente art. 3, comma 2, motivata dalla necessità di variare i prodotti sul mercato e quindi di favorire prodotti non presenti. La Giunta comunale può decidere di concedere un numero di posteggi inferiore al massimo previsto dal presente regolamento per salvaguardare l'equilibrio del mercato.
 5. **Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, settimo comma**, le Associazioni nell'assegnare a propria volta i posteggi agli associati dovranno tener conto delle seguenti priorità:
 - a) maggior numero di presenze, anche occasionali, sul mercato, purché documentabili, anche se con azienda produttiva esterna ai Comuni di cui all'allegato al presente regolamento;
 - b) offerta di prodotti agricoli non presenti sul mercato;
 - c) sede produttiva nel Comune di Crema;
 - d) sede produttiva nei Comuni di cui all'allegato A) al presente regolamento.
 6. All'interno di ciascuna priorità di cui al comma precedente, costituisce titolo preferenziale l'iscrizione, ai sensi della Legge Regione n. 7/2000, D.G.R. n. 20732 del 16.2.2005 e D.Lgs n. 99 del 29.3.2004 e successive modifiche, come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
 7. Le priorità di cui al precedente **quinto comma** sono lette nel senso che quella che precede in elenco prevale, in via assoluta, su quelle che seguono.
 8. In caso di ulteriore parità, saranno riconosciuti dall'Associazione gli ulteriori criteri di priorità sotto riportati, sempre nell'ambito di ciascuna delle priorità di cui al punto 6, ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Aziende che trasformano i loro prodotti punti 20
- Previsione di iniziative collaterali punti 15
- Possesso di certificazioni di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, ecc) punti 5 per ogni certificato/attestato
- Partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta e sulla sicurezza alimentare punti 10
- Iniziative per la tutela ambientale punti 10
- Offerta di prodotti in via di estinzione punti 5

9. In caso di ulteriore parità la precedenza sarà data comunque agli imprenditori agricoli che non siano già concessionari di altri posteggi nei mercati ordinari cittadini; successivamente, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta.
10. I posteggi saranno assegnati fino a esaurimento delle disponibilità, **stabilita dalla Giunta fino al numero massimo di cui al presente regolamento.**
11. Fatte salve eventuali esigenze di ordine sanitario o commerciale, gli operatori potranno scegliere il posteggio, in base all'ordine di graduatoria, garantendo la continuità dei posteggi del mercato.
12. Qualora si rendano successivamente vacanti dei posteggi, per rinuncia o cessazione del concessionario, gli stessi saranno assegnati con le stesse modalità.
13. Nel caso di produzioni a carattere stagionale, qualora l'operatore chieda di partecipare al mercato per un periodo di durata inferiore all'anno solare, il relativo posteggio potrà essere assegnato, nella restante parte dell'anno, ad altro operatore, individuato secondo i criteri previsti dal presente articolo.

Art. 10 - Assegnazione del posteggio

1. L'assegnazione del posteggio a ogni singolo produttore associato da parte dell'Associazione ha la stessa durata della concessione all'Associazione.
2. E' consentito sospendere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
 - in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;
 - per malattia;
 - per insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.
3. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato deve comunicarlo all'Associazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 11 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti

1. Qualora, entro trenta minuti dall'inizio delle operazioni di vendita, non si sia ancora presentato il titolare di un posteggio, questo sarà assegnato, dall'Associazione, per quel giorno a un altro soggetto, con qualità di socio, a condizione che non sia assegnatario di un altro posteggio nello stesso mercato, che sia in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. Gli assegnatari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, senza che possano chiedere la restituzione dei canoni pagati.
3. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al preventivo pagamento di quanto dovuto per il posteggio.

Art. 12 - Subingresso

1. A seguito di trasferimento dell'azienda agricola per atto fra vivi o a causa di morte, il posteggio assegnato è trasferito al subentrante, purché in possesso dei requisiti, il quale conserva l'anzianità di presenza sul mercato maturata dal cedente, ai fini del riconoscimento del titolo di priorità.
2. Nell'atto di cessione d'azienda deve essere indicato il posteggio interessato, attraverso il relativo numero identificativo.
3. Il subentrante è comunque tenuto a comprovare l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Art. 13 - Orari

1. Il mercato di norma si svolge la prima e la terza domenica del mese. Gli orari da osservare e le giornate per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, saranno stabiliti dal Sindaco, che può derogare, eccezionalmente, aumentando o diminuendo le giornate o l'individuazione del giorno.
2. Salvo giustificato motivo, le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
3. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre la sospensione del mercato, o la sua temporanea dislocazione in altra sede, in occasione di manifestazioni di grande richiamo, quando, per il numero di visitatori esterni, si renda necessario disporre dell'intera area.
4. La sospensione del mercato può essere anche disposta, per brevi periodi, quando, a causa della diminuzione o della mancanza della produzione agricola stagionale, non sia garantita la presenza di un sufficiente numero di operatori.

Art. 14 - Attrezzature di vendita

1. Nell'ambito del mercato, sono ammesse le seguenti strutture di vendita:
 - Banco con gazebo di colore giallo, verde o bianco;
 - Auto negozio o rimorchi attrezzati.
2. Le strutture dovranno essere idonee all'uso, decorose, pulite e il più possibile omogenee fra loro per forma e colore.
3. Il banco di vendita dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto ed essere dotato di contenitori per la raccolta di rifiuti.
4. Ai fini del raggiungimento dell'omogeneità, il Comune potrà individuare un modello-tipo di struttura, a cui gli operatori dovranno uniformarsi e/o prescrivere l'uso di contenitori uniformi per l'esposizione dei prodotti.
5. E' consentita esclusivamente l'esposizione, all'interno dello spazio in concessione, di insegne, marchi e simboli sociali, nonché l'installazione di elementi a bandiera, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore, al solo scopo di informare i consumatori sulla provenienza dei prodotti, e purché il loro impatto visivo sia il più contenuto possibile.
6. Le spese per eventuali allacciamenti elettrici e relativi consumi sono interamente a carico degli operatori.
7. Gli automezzi potranno essere parcheggiati all'interno del posteggio in concessione.

Art. 15 - Modalità di vendita

1. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società o cooperativa agricola, dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.
2. Ogni operatore dovrà esporre un cartello ben visibile con l'indicazione della denominazione dell'azienda agricola, del settore di appartenenza (ortofrutticolo, florovivaistico, lattiero caseario, zootecnico, ecc.) e della località da cui proviene.
3. Le imprese che applicano metodi di produzione biologica conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
4. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità (DOP-IGP), i prodotti di agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, i prodotti di specifici marchi aziendali di prodotto del Cremasco).
5. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica; tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

Art. 16 - Prezzi

1. Gli operatori sono tenuti ad esporre in modo chiaro e visibile il prezzo di vendita dei prodotti, fornendo anche sulle etichette, o con appositi cartelli, indicazioni in lingua italiana, che facilitino la comprensione da parte del consumatore delle caratteristiche del prodotto.
2. Il Comune potrà effettuare rilevazioni periodiche sul prezzo di vendita dei prodotti, al fine di verificare che il mercato risponda all'obiettivo di garantire un concreto risparmio economico ai consumatori.
3. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma precedente, il Comune potrà richiedere agli operatori la presentazione del listino dei prezzi di vendita dei loro prodotti.
4. L'operatore che applichi prezzi non coerenti con gli obiettivi di cui al comma 2 e con le finalità del mercato potrà incorrere nelle sanzioni di cui al successivo art. 22.

Art. 17 - Obblighi degli operatori

1. Gli operatori sono tenuti a:
 - a) mantenere pulito il banco di vendita e curarne l'allestimento, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per quanto concerne i contenitori e le attrezzature destinati al trasporto o alla conservazione, in modo da valorizzare i prodotti e assicurare una corretta e trasparente informazione ai consumatori;
 - b) non occupare spazi diversi o ulteriori rispetto a quelli in concessione;
 - c) non manomettere il suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione;
 - d) garantire che la merce in vendita sia esposta in contenitori privi di loghi e marchi diversi da quelli della propria azienda, salvo che rientri nella fattispecie di cui all'art. 5 comma 3;
 - e) dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG ecc.) oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo;
 - f) fare uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei, con particolare riguardo al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

2. Non sono ammesse operazioni di trasformazione dei prodotti durante il mercato.
3. Copia della concessione deve essere esposta nel posteggio assegnato.

Art. 18 - Pulizia del suolo pubblico

1. Ogni operatore è tenuto a effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana.
2. Al termine di ogni mercato, gli operatori dovranno lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombrati e puliti.
3. Al fine di contenere i rifiuti, e tutelare l'ambiente, i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere di carta o altro in materiale biodegradabile.
4. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, o, in mancanza, quelle generali previste dal presente regolamento per le violazioni delle disposizioni in esso contenute ovvero quelle previste dal TUEL, D.lgs. n. 267/2000. Le Associazioni sono responsabili in solido del pagamento delle sanzioni comminate ai venditori presenti nel mercato.

Art. 19 - Disposizioni igienico-sanitarie

1. L'attività del mercato dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, nazionali e comunitarie.
2. All'interno del mercato, sono ammesse eventuali attività di degustazione di prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 20 - Iniziative collaterali di promozione

1. All'interno del mercato, oltre alla vendita dei prodotti, gli operatori possono organizzare, anche singolarmente, le seguenti iniziative collaterali:
 - a) degustazione di prodotti e abbinamenti culinari tipici del territorio, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
 - b) presentazione dei prodotti in vendita e/o dell'azienda di produzione, con l'utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il livello sonoro non sia tale da recare disturbo al pubblico o agli altri operatori;
 - c) predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
 - d) attività culturali, didattiche e dimostrative sui prodotti agricoli tradizionali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Limitatamente a tali occasioni, potrà essere consentita la partecipazione anche di altre categorie di operatori economici (artigiani e commercianti), la cui attività sia legata alle caratteristiche del mercato o dell'iniziativa particolare.
2. Il Comune e gli altri soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo, possono organizzare iniziative collaterali nell'ambito del mercato, e al di fuori degli spazi riservati agli espositori, per:
 - promuovere i prodotti tipici e quelli a denominazione comunale;

- sostenere l'attività dei trasformatori locali, ovvero di tutte quelle attività artigianali di trasformazione di materia prima alimentare locale e che promuovono la tipicità della lavorazione (produzione di salumi, prodotti dolciari e della panificazione, prodotti carnei, trasformati vegetali, gastronomia e produzione di pasta fresca).
3. Il programma delle iniziative collaterali è definito dal Comune, sulla base delle proposte ricevute, sentite le Associazioni di categoria interessate.
 4. Qualora le iniziative coinvolgano l'intero mercato, la partecipazione degli operatori è obbligatoria.
 5. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, e per diffondere la conoscenza del mercato e, quindi, dei prodotti locali, il Comune, anche in collaborazione con le Associazioni degli imprenditori agricoli, potrà:
 - realizzare iniziative di comunicazione, per pubblicizzare l'attività del mercato;
 - realizzare un logo identificativo del mercato;
 - effettuare indagini di customer satisfaction, per rilevare il gradimento dei cittadini e raccoglierne i suggerimenti.

Art. 21 - Canoni e tributi

1. Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico, relativo alla superficie concessa, della Tassa Rifiuti e ogni altro corrispettivo, tassa, canone che sia, per la concessione del suolo, determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e secondo le tariffe in vigore. Le Associazioni sono responsabili in solido dei pagamenti.

Art. 22 - Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.
2. Per le verifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti, qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia, e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all'ASL, ai NAS e al Corpo Forestale dello Stato.
3. Il Comune potrà inoltre richiedere agli operatori la documentazione necessaria tra i quali i fascicoli SIARL per verificare la tipologia di prodotto e il volume di produzione.
4. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti e da quelle di cui al successivo comma 7, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, in ragione della loro gravità e dell'eventuale recidiva, (ovvero di reiterate violazioni, commesse anche in tempi diversi), comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - diffida scritta all'assegnatario del posteggio e all'Associazione concessionaria;
 - sospensione del posteggio da parte dell'Associazione, fino a 5 giorni di mercato, dopo l'accertamento di tre violazioni nell'arco di sei mesi;
 - revoca del posteggio da parte dell'Associazione, nei seguenti casi:
 - a) assenza ingiustificata a 10 mercati nell'arco di un anno,
 - b) quando siano state comminate due sospensioni, nell'arco di un anno c) mancato pagamento di canoni e tributi dovuti.
5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, non si computano, e si considerano quindi giustificate, le assenze documentate di cui all'art. 6 comma 3.

6. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dell'assegnazione.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per le quali non è prevista una specifica sanzione, è punita, ai sensi del TUEL, con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. L'Associazione concessionaria del posteggio è responsabile in solido del pagamento della sanzione.
8. Se le mancanze di cui al precedente comma 4, concernono la maggioranza dei posti concessi a una Associazione è revocata la concessione.
9. Si applicano, in quanto applicabili, le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 23 - Rinvio

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale vengono individuate le aree, i posteggi, la superficie complessiva e le altre caratteristiche peculiari che si intendono valorizzare per il mercato nell'ambito delle finalità e dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera con cui viene adottato.

Allegato A)

1. Ambito territoriale normale del mercato

Elenco

1. Agnadello	2. Bagnolo Cremasco
3. Camisano	4. Campagnola Cremasca
5. Capergnanica	6. Capralba
7. Casale Cremasco-Vidolasco	8. Casaletto Ceredano
9. Casaletto di Sopra	10. Casaletto Vaprio
11. Castel Gabbiano	12. Castelleone
13. Chieve	14. Credera Rubbiano
15. Crema	16. Cremosano
17. Cumignano sul Naviglio	18. Dovera
19. Fiesco	20. Formigara
21. Genivolta	22. Gombito
23. Izano	24. Madignano
25. Monte Cremasco	26. Montodine
27. Moscazzano	28. Offanengo
29. Palazzo Pignano	30. Pandino
31. Pianengo	32. Pieranica
33. Quintano	34. Ricengo
35. Ripalta Arpina	36. Ripalta Cremasca
37. Ripalta Guerina	38. Rivolta d'Adda
39. Romanengo	40. Salvirola
41. Sergnano	42. Soncino
43. Spino d'Adda	44. Ticengo
45. Torlino Vimercati	46. Trescore C.sco
47. Trigolo	48. Vaiano C.sco
49. Vailate	

2. Ambito territoriale eccezionale del mercato relativo a prodotti non presenti in modo sufficiente nell'ambito territoriale di cui al precedente punto 1

Ex province o aree vaste di Cremona, Lodi, Bergamo Brescia e, esclusivamente per il vino, Pavia

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL COMUNE DI CREMA	
Art. 1 -	Istituzione del mercato dei produttori agricoli di Crema
Art. 2	Scopi del mercato
Art. 3 -	Domanda di concessione
Art. 4 -	Buon andamento del mercato
Art. 5 -	Obblighi del soggetto gestore
Art. 6 -	Attività di controllo sui singoli operatori agricoli
Art. 8 -	Prodotti ammessi
Art. 9 -	Modalità di assegnazione dei posteggi
Art. 10 -	Assegnazione del posteggio
Art. 11 -	Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti
Art. 12	Subingresso
Art. 13 -	Orari
Art. 14 -	Attrezzature di vendita
Art. 15 -	Modalità di vendita
Art. 16 -	Prezzi
Art. 17 -	Obblighi degli operatori
Art. 18	Pulizia del suolo pubblico
Art. 19 -	Disposizioni igienico-sanitarie
Art. 20	Iniziative collaterali di promozione
Art. 21 -	Canoni e tributi
Art. 22 -	Vigilanza e sanzioni
Art. 23	Rinvio
Art. 24	Entrata in vigore
Allegato A)	Elenco dei Prodotti Aziendali
	Territori di provenienza - Comuni di provenienza